



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO

Delibera del Consiglio d'Istituto: n 6 del 5 settembre 2024

Delibera del Collegio dei Docenti: n 11 del 9 settembre 2024

♦ ART. 1: CONVOCAZIONE

1. La convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché, nel caso del Consiglio di Istituto, anche dalla Giunta Esecutiva.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con un anticipo di almeno 48 ore nel caso di riunioni di urgenza. Il tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più veloce.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno e l'ora, il luogo della riunione e deve essere pubblicato sul Sito dell'Istituto.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, altre riunioni o iniziative dell'Istituto, salvo improrogabili scadenze.

♦ ART. 2: VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
4. Se l'Organo Collegiale non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con intervallo di tempo di almeno un'ora, o annullarla.
5. In quest'ultimo caso il Presidente stabilirà la data della nuova convocazione senza ritardo, nel rispetto della normativa vigente.

♦ ART. 3: DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

1. Il Presidente dirige, secondo le norme del presente Regolamento, i lavori dell'Organo collegiale, assicurandone il buon funzionamento.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei componenti e garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni.
3. In inizio di seduta il Presidente comunica all'organo collegiale eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni indirizzate allo stesso.
4. I componenti dei seguenti organi collegiali: Collegio docenti, Giunta esecutiva, Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, Comitato per la valutazione, sono tenuti al segreto professionale e al rispetto della Privacy.
5. L'Organo collegiale può disporre udienze dirette ad acquisire notizie, informazioni, documenti utili all'attività dell'Istituto.
6. Nelle sedute dedicate a tali udienze l'Organo può invitare, qualora lo ritenga necessario, persone esterne in grado di fornire utili elementi.

◆ **ART. 4: PROCESSO VERBALE**

1. Il processo verbale viene redatto dal Segretario sulla base degli appunti stesi durante la seduta.
2. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
3. Su deliberazione adottata di volta in volta dall'Organo il processo verbale può essere redatto e letto seduta stante.
4. Il verbale delle sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto è inviato, via mail, ai componenti del Consiglio stesso per consentirne una lettura individuale più approfondita che può sostituire la lettura durante la seduta.
5. La lettura del processo verbale delle sedute del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto può essere comunque effettuata da parte del Segretario su richiesta di uno dei componenti.
6. Sul processo verbale è concessa la parola per non più di tre minuti ad intervento e solo per apporre modifiche.
7. Quando sul processo verbale non ci sono osservazioni o richieste di integrazione, esso si intende approvato; in caso contrario ha luogo una votazione per alzata di mano.
8. Copia dei processi verbali del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe e delle Assemblee dei genitori vengono depositate presso la Scuola in appositi registri e/o fascicoli.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

◆ **ART. 5: DIRITTO DI INTERVENTO**

1. I componenti che intendono intervenire in una discussione devono chiedere la parola al Presidente. Hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione. È consentito lo scambio a turno tra gli iscritti di parlare.

◆ **ART. 5: DICHIARAZIONI DI VOTO**

1. Ogni volta che l'Organo Collegiale si accinge ad una votazione, i componenti hanno sempre facoltà di parlare per una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami delle disposizioni del regolamento relative alle votazioni in corso.

◆ **ART. 6: VOTAZIONI**

1. Le votazioni si effettuano in modo palese peralzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili.
2. Le votazioni concernenti persone si svolgono sempre a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. In tal caso, il Presidente costituisce un seggio formato da un Presidente e due Scrutatori.
3. La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate, si procederà, infine, ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

◆ **ART. 8: ORDINE DELLE SEDUTE**

1. Se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato che intenda dare spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. Lo stesso Presidente decide se mantenere il richiamo all'ordine. In caso di particolari gravità, o dopo un secondo richiamo nel corso della stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione del componente dall'aula per tutto il resto della seduta.
3. Se il componente escluso dall'aula non ottempera all'invito ad allontanarsi o tenta di rientrare in aula, il Presidente sospende la seduta e può rinviarla ad altra data, rispettando la normativa vigente.

◆ **ART. 9: MOZIONE D'ORDINE**

1. Prima della discussione di un argomento all'OdG, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della già menzionata discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione all'argomento stessa sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere anche posta durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Consiglio a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.

◆ **ART. 10: NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

1. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono quelle della normativa di riferimento.
2. Il Consiglio di Istituto è costituito da:
 - **8 rappresentanti del personale docente;**
 - **8 rappresentanti genitori alunni**
 - **2 rappresentanti personale non docente;**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

• **il Dirigente scolastico.**

3. I membri del Consiglio di Istituto sono eletti a suffragio diretto dalle rispettive componenti, sulla base delle liste presentate dalle componenti medesime e rimangono in carica tre anni.
4. Le elezioni si svolgono secondo le norme impartite dal MIM.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio di Istituto è costituito da un Presidente e da un Vicepresidente eletti in successive votazioni, dal Consiglio medesimo, al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti (sono necessari almeno 9 voti). Presidente e Vicepresidente sono scelti tra i rappresentanti dei genitori degli allievi. La prima seduta del Consiglio di Istituto è presieduta dal Dirigente Scolastico con all'OdG la nomina delle cariche del Consiglio stesso.
6. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per età.
8. Il Segretario è designato dal Presidente subito dopo la sua elezione ed è scelto tra i componenti del Consiglio di Istituto. L'incarico di Segretario può essere revocato dal Presidente con decisione motivata; subito dopo il Presidente designa il nuovo Segretario. La funzione del Segretario può essere assegnata di volta in volta dal Presidente, nel caso in cui il Segretario sia assente.
9. Le modalità di convocazione sono quelle stabilite dall'Art.1.
10. L'orario delle riunioni deve essere fissato in modo da garantire la più ampia partecipazione dei componenti. Nelle convocazioni deve essere indicato l'orario della seduta che in consiglieri si impegnano a rispettare.
11. Il Consiglio ha sede presso l'IC 3° Genoino di Frattamaggiore (NA).
12. L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente. Deve essere compilato in modo da non lasciare dubbi sugli argomenti che debbono formare oggetto della discussione, né è consentita l'iscrizione di nuovi argomenti nel corso della seduta.
13. Il Consiglio può tuttavia deliberare su argomenti non all'Ordine del Giorno solo se questi rivestono carattere di urgenza con decisione presa a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti presenti.
14. Qualora per mancanza di tempo, nel corso della seduta, non siano stati esaminati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, o venga ravvisata la necessità dell'aggiornamento di alcuni di essi, gli argomenti tralasciati fanno parte di diritto con ordine di precedenza dall'ordine del giorno della riunione successiva che sarà indicata dal Consiglio stesso al termine della seduta.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

15. Al termine della seduta del Consiglio, ciascun Consigliere può proporre argomenti da porre all'ordine del giorno di una seduta successiva.
16. Alla seduta possono assistere, senza facoltà di parola, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, solo su richiesta
17. Questi ultimi non sono ammessi quando sono in discussione argomenti concernenti persone.
18. Tutti i Consiglieri possono prendere la parola durante le sedute, previo assenso e intervento moderatore del Presidente.
19. Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di fare intervenire alle riunioni esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni per specifiche loro competenze. Ai lavori del Consiglio è invitato permanente, qualora non ne faccia parte in qualità di membro eletto, il Direttore dei Servizi generali e amministrativi.
20. Il Consiglio di Istituto può costituire al proprio interno Commissioni di studio e comitati ristretti con il compito di istruire proposte destinate alla discussione nel Consiglio stesso.
21. Il Consiglio di Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni allargate alla partecipazione delle diverse componenti scolastiche e di eventuali esperti qualificati esterni alla scuola
22. Le Commissioni, i Comitanti e i Gruppi di lavoro svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo, preventivamente fissato.
23. È facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale proprie e altrui affermazioni, la motivazione del proprio voto, ecc.
24. L'esercizio di voto è precluso quando si abbiano interessi privati nelle deliberazioni da adottare. Gli stessi debbono essere dichiarati dal Consigliere interessato, in caso contrario la deliberazione non è ritenuta valida.
25. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre riunioni consecutive, decadono e il provvedimento dovrà essere pronunciato dal Consiglio.
26. Il mandato al Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia presentata almeno da un terzo dei Consiglieri. Per la revoca della fiducia al Presidente si segue la stessa procedura ed è necessaria la stessa maggioranza occorrente per l'elezione del Presidente stesso. Il presente comma si applica anche al Vicepresidente. In caso di revoca della fiducia al Presidente, la seduta del Consiglio, nella quale è avvenuta la votazione è sospesa. Il Consiglio è riconvocato dal Vicepresidente, entro i successivi 15 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente.
27. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo quanto disposto dall'art. 22 del D.P.R. 416 e ss.mm.ii.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

28. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale, e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
29. Gli atti terminali deliberati di ciascuna seduta, saranno pubblicati all'albo entro 10 giorni dalla seduta stessa. Gli atti rimarranno esposti all'albo per 15 giorni dalla data di affissione. La Segreteria della Scuola è autorizzata a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, sostenendo i relativi oneri, copia degli atti pubblicati.

◆ **ART. 11: NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

1. La Giunta esecutiva dell'Istituto è composta da:
 - **Dirigente Scolastico**
 - **D.S.G.A.**
 - **1 docente**
 - **1 personale non docente**
 - **1 genitore**
2. Il docente, il componente dell'ATA e i genitori membri della Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio di Istituto, fra i Consiglieri con votazione successiva per ogni componente, a scrutinio segreto: una votazione per il docente e una per i genitori.
3. In ogni votazione può essere espresso un solo voto. In caso di parità si procede al ballottaggio tra i due che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il Consigliere che ha avuto più voti di preferenza nell'elezione per il Consiglio di Istituto o, in subordine, il più anziano di età.
4. Possono essere presentate proposte di candidatura firmate da almeno due Consiglieri.
5. I componenti elettivi della Giunta che sono venuti a cessare o che sono stati dichiarati decaduti quali membri del Consiglio di Istituto, subiscono la stessa sorte quali membri della Giunta.
6. Il mandato di componente della Giunta può essere revocato dal Consiglio di Istituto su mozione di revoca presentata almeno da un terzo dei Consiglieri. La revoca è deliberata con successive votazioni a scrutinio segreto per ogni componente contro il quale sia stata presentata mozione di revoca ed ha bisogno, per essere approvata, di ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Per la sostituzione dei membri elettivi della Giunta venuti a cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio di Istituto provvede, secondo il disposto del precedente articolo nella prima seduta successiva alla data in cui si è verificata la cessazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

8. La Giunta è convocata dal suo Presidente con avviso scritto, con un anticipo di almeno 48 ore. In caso di urgenza può essere convocata con preavviso scritto, verbale o telefonico anche inferiore alle 48 ore purché sia stato possibile avvertire tutti i componenti. Come uditore può partecipare anche il Presidente del Consiglio di Istituto.
9. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno 3 componenti.
10. La Giunta è presieduta dal D.S.
11. Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal D.S.G.A.; nei casi di assenza o impedimento, egli è sostituito a norma dall'art. 5 del D.P.R. 420 del 31/05/74, dall'impiegato più anziano.
12. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.

◆ **ART. 12: NORME E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI**

1. Fanno parte del Collegio dei Docenti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto.
2. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. Il Segretario è designato dal Dirigente Scolastico scelto tra uno dei membri dello stesso. L'incarico di Segretario può essere revocato dal Presidente con decisione motivata; subito dopo il Presidente designa il nuovo Segretario. La funzione del Segretario può anche essere assegnata di volta in volta dal Presidente, nel caso in cui il Segretario sia assente.
4. Quando il Collegio dei Docenti è riunito per sezioni, il docente Collaboratore può sostituire il Dirigente Scolastico in una sezione se questi presiede l'altra.
5. Il Collegio dei Docenti svolge le sue funzioni espresse nell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974 n° 416.
6. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Interclasse e di Classe.
7. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente nei ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, in ogni caso almeno una volta a quadrimestre.
8. Considerata la particolare caratteristica dell'Istituto il Collegio viene convocato per sezioni quando sono da valutare problematiche specifiche dei settori scolastici. In tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali. In tutti gli altri casi, il Collegio si riunisce in seduta plenaria.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

9. L'ordine del giorno del Collegio dei Docenti è formulato dal Presidente:
 - a. su propria decisione;
 - b. su richiesta di almeno 5 docenti del Collegio;
 - c. su richiesta del Consiglio di Istituto.
10. Le richieste di argomenti da inserire all'ordine del giorno vanno presentate al Presidente.
11. Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi all'OdG, a meno che non lo decida il Collegio con decisione approvata all'unanimità.
12. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
13. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quando riguardano persone, nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
14. Ogni punto all'OdG va trattato separatamente previa illustrazione da parte del Presidente.
15. Tutti i componenti del Collegio possono prendere la parola durante le sedute. Il Presidente ha facoltà di richiamare all'argomento in discussione coloro che divagassero o si dilungassero eccessivamente.
16. Il Collegio dei Docenti al fine di rendere più agile e proficua la propria attività può deliberare la nomina di speciali Commissioni di lavoro o studi, stabilendone contestualmente l'oggetto, il mandato, la durata e la composizione. Della Commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso.

◆ **ART. 13: NORME E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE**

1. Le competenze del Consiglio di Intersezione sono:
 - a. formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e ad iniziative di sperimentazione;
 - b. agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e alunni;
 - c. realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
 - d. verificare l'andamento complessivo delle attività didattiche nelle classi di competenza;
2. La composizione del Consiglio è la seguente:
 - a. docenti titolari delle sezioni di plesso;
 - b. un genitore eletto rappresentante di ogni sezione;
 - c. il D.S. che lo presiede o un suo delegato.
3. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente al Referente di Plesso. In assenza del Dirigente e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte a rotazione dai docenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

4. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione sono eletti entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. I consigli di Intersezione sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano un anno scolastico.
5. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...) cessa di appartenere al Consiglio di Intersezione, viene sostituito con il primo dei non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona, nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le riunioni non sono pubbliche. I componenti del Consiglio di Intersezione, poiché il D.P.R. n. 416 art. 27 non prescrive la pubblicità degli atti, sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto di illustrare agli altri componenti assenti e ai genitori, nei modi e nei tempi opportuni, le deliberazioni adottate.

◆ **ART. 14: NORME E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE**

1. Le competenze del Consiglio di Interclasse sono:
 - a. Formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e ad iniziative di sperimentazione.
 - b. Agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e alunni.
 - c. Realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari.
 - d. Verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di competenza.
 - e. Esprimere pareri sulle proposte di adozione dei libri di testo, sulle iniziative di sperimentazione e sulle materie per le quali il parere sia stato richiesto dal Collegio dei Docenti.
2. Le competenze relative alla valutazione periodica o finale degli alunni, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Interclasse con la sola presenza dei docenti.
3. La composizione del Consiglio è la seguente:
 - a. Docenti titolari delle classi di plesso; un genitore eletto rappresentante di ogni classe;
 - b. Il Dirigente scolastico o un suo delegato che lo presiede.
4. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente al Referente di Plesso. In assenza del Dirigente Scolastico e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte da un docente nominato dal Presidente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

5. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse sono eletti entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. I Consigli di Interclasse sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano un anno scolastico.
6. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...) cessa di appartenere al Consiglio di Interclasse, viene sostituito con il primo dei non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona, nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Le riunioni non sono pubbliche. I componenti del Consiglio di Interclasse, poiché il D.P.R. n. 416 art. 27 non prescrive la pubblicità degli atti, sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto di illustrare agli altri componenti assenti e ai genitori, nei modi e nei tempi opportuni, le deliberazioni adottate.

◆ **ART. 15: NORME E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE**

1. Il Consiglio di Classe:
 - a. Esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione relativamente ad attività integrative e di sostegno, di recupero, ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza, compilazione e aggiornamento scheda di valutazione;
 - b. Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa;
 - c. Agevola ed estende i rapporti tra i docenti, genitori ed alunni;
 - d. Realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
 - e. Esprime pareri sulle proposte di adozione dei libri di testo e sulle materie per le quali il parere sia stato richiesto dal Collegio dei Docenti.
 - f. Adotta provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'art. 19 lettera E.D. 4.5.25 n. 653.
 - g. Formula proposte alla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui alle lettere e,f,g,h,i, dell'art. 19 D.R. 4.5.25 n. 653.
2. Le competenze relative alla valutazione periodica o finale degli alunni, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.
3. La composizione del Consiglio è la seguente:
 - a. Docenti titolari della classe;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

- b. Quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe,
 - c. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede.
4. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente al Coordinatore di Classe. In assenza del Dirigente Scolastico e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente più anziano di età. Le funzioni di segretario possono essere svolte da altro docente.
 5. I rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe sono eletti entro il mese di ottobre/novembre di ogni anno scolastico.
 6. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...), cessa di appartenere al Consiglio di Classe viene sostituito col primo dei non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni.

◆ **ART. 16: NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI**

1. Il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito da: tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal Consiglio di Istituto.
2. È presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. Ha durata triennale.
4. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all'istruttoria.
5. Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico:
 - a. Per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.Lvo. n. 297/94 previa relazione del Dirigente Scolastico.
 - b. Per la riabilitazione del personale docente di cui all'art. 501 del D. Lvo n. 297/94.
 - c. Alla conclusione del prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti.
 - d. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

◆ **ART. 17: NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. I genitori degli alunni iscritti nelle scuole dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola.
2. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, di Istituto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

3. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe.
 4. La convocazione può essere richiesta:
 - a. Dagli insegnanti.
 - b. Da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
 5. Il Presidente provvede, anche tramite gli insegnanti, ad avvisare la Scuola per ottenere l'autorizzazione e a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
 6. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
 7. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
 8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe.
- ◆ **ART. 18 NORME E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 24.06.1998 N. 249 (STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE), ART. 5**
1. L'Organo di garanzia nell'Istituto è composto da:
 - a. Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - b. Un docente di Scuola Secondaria di Primo Grado designato dal Collegio dei Docenti e un docente eletto dal Consiglio di Istituto;
 - c. Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto.
 2. L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.
 3. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, riguardo ai ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate in seno alla Scuola Secondaria di Primo Grado entro il termine di 10 giorni.
 4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.
 5. Il Consiglio di Istituto, a scadenza biennale, elegge un docente della Scuola Secondaria di Primo Grado ed il suo supplente e i due rappresentanti dei genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado e i loro supplenti, su proposta della componente dei genitori del Consiglio.
 6. In caso di incompatibilità o dovere di astensione, i membri verranno sostituiti dai rispettivi supplenti. Motivi di incompatibilità sono: essere docente o genitore dell'alunno o degli alunni coinvolti a far parte dell'organo che ha irrogato la sanzione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

7. In prima convocazione l'organo di garanzia per deliberare dovrà essere perfetto, ossia dovranno essere presente tutti i suoi membri. Nelle convocazioni seguenti saranno valide deliberazioni anche in caso di presenza parziale dei membri.
8. L'astensione dal voto non influisce sul conteggio dei voti.

◆ **ART. 19 NORME E FUNZIONAMENTO PER EVENTUALI CONVOCAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ ONLINE ATTRAVERSO PIATTAFORMA G-SUITE for Education**

Gli organi collegiali potranno essere convocati in modalità *on-line* attraverso piattaforma *G-Suite for education* solo per riunioni informative e non deliberative.

1. Per le convocazioni si rimanda all'Art. 1.
2. Per la validità si rimanda all'Art. 2.
3. Per le modalità di discussione si rimanda all'Art. 3.
4. Per il processo verbale si rimanda all'Art. 4.
5. Per il diritto di intervento si rimanda all'Art. 5.

Ogni partecipante è tenuto a rispettare, anche a distanza, le norme di comportamento e del viver civile, mantenendo un ambiente rispettoso e professionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Cecere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse